

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
già SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA' DI PIAVE

Il Giudice, dott.ssa Lina Tosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Depositata in formato telematico nella causa civile iscritta al n.
promossa con atto di citazione

da

con l'avv. Franco Fabiani di Como e domiciliata presso l'avv.

- attrice -

Contro

Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. posizione definita

E con l'intervento di

Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a.

con l'avv. †

- intervenuta –

Oggetto: contratti bancari.

Udienza di precisazione delle conclusioni: 11/07/2014

Conclusioni per parte attrice:

come da verbale udienza di p.c..

Conclusioni per parte intervenuta:

come da comparsa di risposta e memorie ex art. 183, VI co., nn. 2 e 3, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha citato in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. (per successione a Banca Commerciale s.p.a.), successivamente estromessa su accordo delle parti, per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente versato nel corso di un rapporto di conto



corrente ormai chiuso, assistito dall'apertura di alcuni fidi, a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, spese e C.M.S. non pattuiti per iscritto e comunque in contrasto con le previsioni di legge, oltre all'applicazione di interessi usurari.

La convenuta eccepiva di non essere la titolare del rapporto contrattuale, ceduto ad altra banca.

La cassa di Risparmio di Venezia interveniva spontaneamente riconoscendo di essere l'effettivo successore nel rapporto contrattuale oggetto di causa e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree.

Su accordo delle parti, la convenuta veniva estromessa dal processo con ordinanza del 25/03/2010.

Con sentenza non definitiva del 16/01/2014, il Giudice accertava la nullità delle clausole relative al tasso di interesse, alle C.M.S. ed alle spese di cui all'originario contratto di conto corrente, dichiarava illegittima l'applicazione di interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto e disponeva la prosecuzione della causa per disporre un'integrazione della C.T.U. già svolta.

All'udienza del 4/04/2014, quindi, il Giudice incaricava il C.T.U. di ricalcolare il saldo finale del conto escludendo completamente gli effetti dell'anatocismo, eliminando l'applicazione delle C.M.S., delle spese e degli interessi ultralegali fino alla data della loro pattuizione scritta, nonché espungendo gli eventuali interessi usurari, secondo i criteri di cui all'art. 2 L. 108/96, ed applicando il tasso soglia per il periodo di superamento dello stesso. Il Giudice specificava che, nel calcolo, il C.T.U. avrebbe dovuto scorporare gli interessi dal capitale, indicandoli separatamente; inoltre, ove avesse riscontrato incompletezza della documentazione, avrebbe dovuto escludere dal computo gli interessi relativi ai periodi di rapporto per cui mancava la prova, ricominciando il calcolo dal saldo più recente documentato.

Il C.T.U. depositava il proprio elaborato integrativo il 4/07/2014.

All'udienza di p.c. dell'11/07/2014, parte attrice concludeva chiedendo la condanna di Cassa di Risparmio di Venezia al pagamento della somma di Euro 62.531,09, oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo e spese di lite, con distrazione a favore del difensore; parte intervenuta precisava le conclusioni, nel merito, come nella propria comparsa di costituzione e risposta ed, in via istruttoria, come nelle proprie memorie ex art. 183, VI co., nn. 2 e 3. Il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.

Nella perizia integrativa il C.T.U., interpretando correttamente il quesito postogli, svolgeva il calcolo, per i periodi ove vi era carenza documentale, partendo dalle



risultanze dell'estratto conto immediatamente successivo al periodo eventualmente privo di prova, ma tenendo conto del saldo parziale, attivo o passivo, risultante dai precedenti periodi di rapporto documentalmente provati.

Il calcolo del T.E.G. ai fini del controllo circa il superamento del tasso d'interesse usurario, inoltre, veniva correttamente svolto dal C.T.U. nel rispetto dell'art. 2 L. 108/96, ossia computando tutte le spese a qualsiasi titolo addebitate dalla banca al correntista, comprese le C.M.S. (ipotesi 1.b della perizia integrativa).

Tale modalità di conteggio, infatti, è l'unica rispettosa del dettato legislativo (art. 644 comma III c.p.) , a nulla rilevando il fatto che le istruzioni emanate nel 2002 dalla Banca d'Italia escludessero le C.M.S. dal computo.

Infatti, dette istruzioni hanno valore meramente interno al procedimento amministrativo con il quale il Ministro procede a rilevare il tasso effettivo globale medio per genere di operazioni, al fine di pubblicare trimestralmente in Gazzetta Ufficiale i valori da porre a base della verifica dell'usura ex art.2 l. 108/96, e non sono idonee a derogare alla norma di legge richiamata.

Di conseguenza, il credito dell'attrice deve essere liquidato secondo l'ipotesi 1.b formulata dal C.T.U., oltre interessi legali dalla domanda al saldo; le spese di lite seguono la soccombenza, e così le spese di CTU come liquidate in causa.

Le spese vanno distratte a favore del difensore della attrice, che si dichiara antistatario (cioè anticipatario delle spese e non percettore di compensi) ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

- 1) condanna Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. a pagare in favore di
la somma di euro 62.531,09 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) condanna Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. a pagare in favore di
le spese del presente procedimento, che si liquidano complessivamente in Euro 7.517,43, di cui Euro 517,43 per spese, oltre IVA ed accessori di legge; distrae dette spese in favore del difensore;
- 3) pone a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in causa

Venezia, 20 Novembre 2014.

Il Giudice
Dott.ssa Lina

Tosi

Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dr. Maria Carla Quota

